

VERBALE D'INTESA SUL FONDO APPRENDISTATO SETTORE EDILIZIA ED AFFINI

Il giorno 31 marzo 2011 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia si sono incontrate


- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE DEL VENETO**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Fagherazzi, assistiti dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;
- la **CNA DEL VENETO** rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dal presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo, e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI DEL VENETO** rappresentata dal presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal sig. Umberto d'Aliberti;

e


- la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Federico;
- la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario generale Leonardo Zucchini;
- la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario regionale Alberto Ghedin.

Le parti

- tenuto conto che le Parti con precedenti accordi regionali avevano già previsto una prestazione delle Casse Edili Artigiane a favore degli apprendisti sospesi per intemperie e mancanza di lavoro ;
- visto che l'art. 19 comma 1) lettera c) del DL 185/2008 convertito nella Legge 28 gennaio 2009 nr. 02, ha previsto in via sperimentale per gli anni 2009/2011 la possibilità di accedere alla DSO (per un periodo massimo di 90 giorni nel corso dell'intero periodo di apprendistato) subordinatamente ad un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali di almeno il 20% dell' indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in caso di sospensione per crisi aziendale o occupazionale ovvero in caso di licenziamento per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista;
- vista l'attivazione della quota integrativa a carico delle Casse Edili Artigiane prevista con l'accordo del 29 gennaio 2009;
- considerate le linee guida approntate il 23 dicembre 2009;
- vista la necessità di adeguamento della prestazione, che viene anticipata dal datore di lavoro e rimborsata dalle casse edili, per effettuare l'intervento integrativo secondo le modalità previste dalle Legge









le Parti concordano quanto segue:

1) A partire dal 01 marzo 2011 l'importo della prestazione, erogata dal datore di lavoro con il titolo di "anticipo sospensione", così come previsto dall'accordo del 29 gennaio 2009, viene elevata da € 1,02500= orarie ad € 1,55; tale prestazione continuerà ad essere erogata secondo le indicazioni fornite nelle linee guida allegate al presente accordo.

Tale prestazione, anticipata dall'azienda e successivamente rimborsata dalle casse edili artigiane venete (ceav-ceva) all'azienda stessa, adempie alla fattispecie richiamata dall'art. 19 comma 1) lettera c) legge n. 02 del 2009.-

2) Le parti convengono sulla base della ricognizione operata sulla consistenza del fondo, tenuto conto delle previsioni di spesa, che la prestazione prevista dal Fondo per la mancanza di lavoro possa essere erogata nell'anno 2011 per la durata massima di 90 giorni per dipendente prevista dalle Legge 2/2009 e comunque non oltre la data del 31 maggio 2011.

A conclusione dei 90 giorni ovvero per le sospensioni intervenute oltre il 31 maggio 2011, le imprese richiederanno per i propri dipendenti la cig in deroga

Analogamente l'azienda dovrà produrre richiesta di CIG in deroga nel caso di superamento della durata massima del trattamento di DS nell'intero periodo di vigenza del periodo di apprendistato ovvero nel caso di apprendisti privi dei requisiti per l'accesso alla DS. In quest'ultimo caso sono fatte salve fino alla data del 31 marzo 2011 le sospensioni operate sulla base delle regole previsti dagli accordi regionali citati in premessa;

3) Le norme che precedono hanno efficacia solo ed esclusivamente per le sospensioni di apprendisti dovute a mancanza di lavoro; rimane invariato il trattamento a carico del Fondo in caso di maltempo/intemperie che continuerà ad essere erogato sino al 31 dicembre 2011.-

4) Le parti si impegnano a produrre entro il 31 dicembre 2011 una revisione dell'impianto del fondo che tenga conto delle interpretazioni fornite dall'INPS in merito all'accesso al trattamento della Ds degli apprendisti.

Letto, confermato e sottoscritto.


CONFARTIGIANATO IMPRESE del Veneto



CNA del Veneto



CASARTIGIANI Veneto



Filca CISL Veneto



Fillea, CGIL Veneto



Feneal UIL Veneto

